

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali

Titolo VII - Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniere

Art. 796 Giudice competente. (Abrogato)

[Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera [c.c. [2657](#), [2820](#)] deve proporre domanda mediante citazione [c.p.c. [163](#)] davanti alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione [c.p.c. [802](#), [804](#)].

La dichiarazione di efficacia [c.p.c. [797](#)] può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore [c.p.c. [82](#)], il presidente della corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda [c.p.c. [79](#)].

L'intervento del pubblico ministero è sempre necessario [c.p.c. [70](#), [72](#).]